



COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 20/2022 DEL 27/07/2022

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2022 del Comune di OSTELLATO.

Il Revisore dei Conti del Comune di Ostellato provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 35 del 29.07.2021, nella persona della D.ssa Giovanna Stefanelli;

Premesso che con prot. Unione 23245 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 67 del 07/07/2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 326 del 13.07.2022
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Dato Atto che non sussistono per il Comune di Ostellato i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Ostellato risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 *quater* della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, per ultima prot. Unione n. 16793 del 06-06-2022 inviata al Revisore dei Conti;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Ostellato, era stato quantificato, in via provvisoria, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 121 del 10.03.2022 in complessivi €. 77.346,18, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative definito per il 2020 e seguenti con deliberazione G.C. n. 119 del 23/12/2019 è pari a €. 52.360,00, comprensiva della quota trasferita al Comune di Portomaggiore per il finanziamento della posizioni organizzativa per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, prorogato per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021.
- che con deliberazione di C.C. di Ostellato n. 63 del 20/12/2021, immediatamente eseguibile, è stata rinnovata per il periodo 01/01/2022-31/07/2022 la convenzione tra i Comuni di Argenta e Ostellato per la gestione associata delle funzioni coordinamento pedagogico approvata con deliberazione di C.C. n. 60 del 29/12/2020 stabilendo di destinare la somma, pari a € 1.255,00 (frutto della rideterminazione per il periodo 01/01/2022-31/07/2022 della somma totale annua di € 2.150,00), oltre agli oneri riflessi,

- alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. conferito dal Dirigente, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017)
- che con la richiamata determinazione n. 121 del 10.03.2022 era stato quantificato per l'anno 2022 lo stanziamento per le posizioni organizzative del Comune di Ostellato, in complessivi € 53.615,00, che al netto delle quote trasferite, anche ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2019, ad altri enti per la gestione associata dei servizi di € 8.295,00, è rideterminato in 45.320,00;
 - che con delibera di G.C. del Comune di Ostellato 67 del 07.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito in merito allo stanziamento delle posizioni organizzative:
 - di destinare per l'anno 2022, l'ulteriore somma di € 500,00 per la proroga dell'utilizzo congiunto della figura del Coordinatore Pedagogico del Comune di Argenta inquadrato nel Responsabile Pedagogico dell'Unità Operativa Complessa – Sistema Integrato Pubblico Privato Servizi Educativi per la prima infanzia e Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Istruzione, Servizi Educativi, per la remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. del Comune di Argenta conferito dal Dirigente, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017), vincolando tale somma all'effettiva proroga della convenzione;
 - di rideterminare la quantificazione per l'anno 2022 dello stanziamento per le posizioni organizzative del Comune di Ostellato, in complessivi € 54.115,00, di cui di € 8.795,00 da trasferire ad altri enti per la gestione associata dei servizi, con contestuale trasferimento di limite ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2019 ed € 45.320,00 quale stanziamento definitivo per le posizioni organizzative del Comune di Ostellato per l'anno 2022;
 - che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento per le posizioni organizzative per l'anno 2022, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a **€ 119.147,91**, a seguito del trasferimento della quota di limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 da parte del Comune di Ostellato ai Comuni di Argenta per l'utilizzo congiunto della figura del Coordinatore pedagogico del Comune di Argenta, di cui alla delibera di C.C. n. 63 del 20.12.2021 e n. 67 del 07.07.2022 ed al Comune di Portomaggiore per i servizi demografici associati in base alla convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020, prorogata per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2022, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 85.566,18**, come da determinazione n. 326 del 13.07.2022 Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generale dell'Unione competente in materia ;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Ostellato di **€ 85.566,18**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € **77.057,31 =**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € **8.508,87 =.**

Rilevato che nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 288,87 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 8.220,00= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

Preso atto altresì che risulta rispettato il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 per l'anno 2022, con riferimento al concetto di salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) come da dimostrazione allegata alla nota prot. n. 23245 del 26/07/2022;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato sottoscritto il 14/07/2022 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- Il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) del Comune di Ostellato per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Data 27/07/2022

L'Organo di Revisione
D.ssa Giovanna Stefanelli
f.to digitalmente